

COMUNE DI MASSAFRA

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Masseria Appia Antica.**

**DETERMINAZIONE N. 22 del 27/03/2018**

PROPOSTA N. 740 del 27/03/2018

**OGGETTO:** Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 modificata con L.R. 4/2014 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali - Procedimento di verifica d

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013;

VISTO l'art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, che delega ai Comuni l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;

PREMESSO che:

- con istanza acquisita al protocollo generale del Comune di Massafra in data 21/4/2011, al n. 13119. la Sig.ra Magazzile Francesca, in qualità di rappresentante legale della MA.CO. Magazzile Costruzioni srl con sede in Massafra in S.S.7 Appia Km 632 + 350-MASSAFRA (TA)-74016, ha chiesto l'attivazione della procedura prevista dal D.P.R. 160/2010 per l'intervento edilizio in oggetto indicato;
- quanto proposto, trattandosi di variante urbanistica è subordinato al procedimento di verifica della assoggettabilità a VAS ai sensi della citata Legge regionale n. 44/2012, art. 8;
- l'Unione dei Comuni Crispiano-Massafra-Statte, in qualità di autorità procedente, giusta delibera unionale n. 3 del 4/6/2014, ha provveduto con determina del responsabile del servizio tecnico unionale n. 86, del 13/11/2017, a formalizzare il rapporto ambientale preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e, conseguentemente, a trasmetterlo al comune di Massafra con nota n. 663 del 17/11/2017, unitamente alla proposta dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. 42354, del 23/11/2017, l'Ufficio Comunale competente in materia di VAS, in applicazione della L.R. 4/2014 (legge delega), ai fini della consultazione di cui all'art. 8, comma 2 della L.R.44/2012,

comunicava ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta dall'autorità precedente sul Portale del Comune di Massafra ([www.comunedimassafra.it/aree-tematiche/urbanistica.html](http://www.comunedimassafra.it/aree-tematiche/urbanistica.html)):

- Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio VAS;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque Servizio Foreste;
- Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Taranto,
- ARPA Puglia
- Azienda Sanitaria Locale - Taranto
- Autorità Idrica Pugliese
- Provincia di Taranto - Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio;

raccomandava ai suddetti soggetti l'invio di eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni,

- con nota prot. n. 78264 del 22/2/2017 l'ARPA Puglia trasmetteva il proprio contributo ritenendo di poter escludere la presenza di impatti significativi sull'ambiente collegati alla variante puntuale della destinazione d'uso. Con lo stesso parere l'ARPA ha ritenuto che le tavole di progetto siano aggiornate includendo elaborati di dettaglio relativi agli interventi esterni alla Masseria Appia Antica.
- con nota prot. n. 2085 del 15/12/2017 la Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e Paesaggio – Sezione infrastrutture per la mobilità trasmetteva il proprio contributo evidenziando l'opportunità di specificare il numero effettivo di posti auto previsti in funzione della massima capacità ricettiva della struttura in oggetto, nonché il flusso veicolare dei veicoli che transiteranno nella zona. Con la stessa nota l'Ufficio regionale fa presente che il sito è inserito in un'area di importanza strategica ai fini della mobilità.
- con nota pec prot. n. 1708 del 12/1/2018 L'Ufficio Urbanistica in qualità di Autorità competente richiedeva formalmente alla Regione Puglia - Ufficio VIA VINCA, per le competenze previste dalla stessa L.R. 44/2012, specifico parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale, ricadendo l'intervento proposto in area vincolare SIC/ZPS;
- con nota prot. n. 949 del 15/1/2018, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto - trasmetteva il proprio contributo, non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione delle opere previste dal progetto;
- con nota del 26/1/2018 la Regione Puglia Sezione Ecologia Servizio Via e Vinca ha richiesto l'invio della documentazione integrativa al fine di esprimere parere sulla Valutazione di Incidenza;
- con nota prot. n. 941 del 1/2/2018 la Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio – trasmetteva il proprio contributo richiamando il rispetto di quanto richiesto dal servizio VINCA VAS con nota prot. n. 89/866 del 26/1/2018, nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 6,15,16,19 e 20 del regolamento del Piano di Gestione dell'Area delle gravine dell'Arco Ionico, relativamente alla sistemazione degli spazi esterni alla Masseria; Lo stesso servizio ha indicato le seguenti prescrizioni

in coerenza con quanto previsto dalle linee guida 4.4.1 e 4.4.2 del PPTR: “1) per le aree esterne si utilizzino prevalentemente pavimentazioni permeabili; 2) eventuali impianti per l’approvvigionamento da fonti rinnovabili siano realizzati in conformità alle indicazioni delle linee guida 4.4.1 del PPTR; 3) si prediliga, ove possibile, l’edilizia sostenibile” secondo i criteri di cui alla L.R. 3/2008 “Norme per l’abitare sostenibile e in particolare privilegiando l’adozione:

- di interventi finalizzati al risparmio energetico (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari – termici e fotovoltaici integrati)
  - di misure di risparmio idrico. Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 9/12/2013 “disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”). In conformità a quanto previsto all’art. 63 c. 3 l.b3 delle NTA del PPTR, gli impianti di captazione ed accumulo delle acque non dovranno alterare la morfologia dei luoghi.
  - Si evidenzia che la realizzazione della piscina è in contrasto con l’art. 63, c. 2 l. a2) delle NTA del PPTR; Resta ferma la necessità di dotarsi dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 90 delle NTA del PPTR”;
- con nota prot. n. 7086 del 13/2/2018, a seguito dell’avvenuta integrazione della pratica da parte della Ditta proponente l’autorità competente trasmetteva alla Regione Puglia – Ufficio VINCA - la documentazione integrativa richiesta al fine della definizione del parere regionale sul procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale;
- con nota prot. n. 2795 del 20/3/2018, la regione Puglia - Servizio Via e VINCA ha trasmesso proprio atto dirigenziale n. 47 del 19/3/2018 di Valutazione di incidenza ambientale ritenendo che non sussistono incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a condizione che:
- 1) *Si rispettino le tipologie edilizie e le tecniche costruttive della tradizione storica locale (c.1 art. 15 del Regolamento del PdG del SIC/ZPS “Area delle Gravine”;*
  - 2) *Le aree di pertinenza, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc, siano pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaio, il manto erboso con ree autoportante, ecc (c.2 art. 15 del Regolamento del PdiG del SIC/ZPS “area delle Gravine”)*
  - 3) *Non vengano eliminati né trasformati gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica presenti, quali muretti a secco, terrazzamenti, siepi e filari alberati, per i quali sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino (art. 19 del Regolamento del PdiG del SIC/ZPS “area delle Gravine”);*
  - 4) *Non si effettui la piantumazione di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi (art. 20 del Regolamento del PdiG del SIC/ZPS “area delle Gravine”);*
  - 5) *L’eventuale uso di apparecchi sonori dovrà avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale e alla fauna (c.1 art. 6 del Regolamento del PdiG del SIC/ZPS “area delle Gravine”);*
  - 6) *Gli interventi di sostituzione e/o modifica degli impianti di illuminazione esistenti siano progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 8 del R.R. n. 13/2006 (c. 6 art. 6 del Regolamento del PdiG del SIC/ZPS “area delle Gravine”);*
  - 7) *Durante la fase di cantiere si adottino tutte le misure idonee a contenere il più possibile i relativi impatti (emissioni sonore, polveri, ecc);*
  - 8) *Non si faccia alcun uso di fuochi pirotecnici e/o lanterne volanti durante gli eventi organizzati in struttura, onde evitare disturbo alla fauna e rischio d’incendio nelle limitrofe aree a vegetazione naturale;*
  - 9) *L’impianto fotovoltaico in progetto sia realizzato in conformità alle indicazioni delle linee guida 4.4.1 del PPTR, con particolare riferimento all’UCP – Area delle Gravine;*
  - 10) *Per tutto quanto non espressamente indicato sono fatte salve le indicazioni del Regolamento del Piano di gestione del SIC-ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435 del 15/12/2009;*

ATTESO che, nell'ambito del presente procedimento:

- l'Autorità procedente è l'Unione dei Comuni Crispiano – Massafra – Statte, come da deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Crispiano-Massafra-Statte n. 3 del 4/6/2014;
- l'Autorità competente è la Ripartizione Urbanistica ed Ecologia del Comune di Massafra, ai sensi del comma 3, art. 4, della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012, così come modificata dalla L.R. 4/2014;

Nel paragrafo "Conclusioni" del "Rapporto ambientale" si dichiara che: ***In considerazione della materia applicativa e natura normativa dello studio, del suo assetto privo di particolari previsioni trasformative del territorio, privo, altresì, di effetto riduttivo delle componenti ambientali e paesaggistiche si ritiene che non ci si debba attendere impatti di alcun tipo sull'assetto ambientale comunale. Per cui in considerazione: - della natura ed entità dello Studio - del fine per la quale è proposto - degli effetti potenziali attesi dall'attuazione dello stesso si ritiene che da esso non ci si debba attendere impatti ambientali e che, pertanto, non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica;***

*VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al richiamato articolo 7 del regolamento regionale in parola, sulla base della documentazione trasmessa dall'autorità procedente, di cui agli elaborati tecnici innanzi richiamati.*

**Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la "VARIANTE URBANISTICA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA "MASSERIA APPIA ANTICA" SITA A MASSAFRA ALLA LOCALITÀ COLOMBATO FAMOSA - FOGLIO DI MAPPA 41 PART.LLA 574."**

**non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, l.r. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni indicate dagli enti interessati in materia ambientale come innanzi descritte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte**

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la "VARIANTE URBANISTICA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA "MASSERIA APPIA ANTICA" SITA A MASSAFRA ALLA LOCALITÀ COLOMBATO FAMOSA - FOGLIO DI MAPPA 41 PART.LLA 574, PROPOSTA DALLA SIG.RA MAGAZZILE FRANCESCA, IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA MA.CO. MAGAZZILE COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN MASSAFRA IN S.S.7 APPIA KM 632 + 350-MASSAFRA (TA)"-.

ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n.134 del 15/10/2013);

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la **"VARIANTE URBANISTICA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA "MASSERIA APPIA ANTICA" SITA A MASSAFRA ALLA LOCALITÀ COLOMBATO FAMOSA - FOGLIO DI MAPPA 41 PART.LLA 574, PROPOSTA DALLA SIG.RA MAGAZZILE FRANCESCA, IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA MA.CO. MAGAZZILE COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN MASSAFRA IN S.S.7 APPIA KM 632 + 350-MASSAFRA (TA)"**-, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
3. di demandare all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto
4. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente,
5. di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Regione Puglia Ufficio VIA VAS;
  - alla Regione Puglia - Servizio Urbanistica -, per quanto eventualmente di competenza;

6. - di pubblicare, il presente provvedimento all'albo Comunale (Portale telematico), redatto in unico originale;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il responsabile del procedimento  
(Arch. Luigi Traetta)